

Lo stato dell'arte nel campo delle verifiche, controlli e manutenzione degli apparecchi di sollevamento

Castello di Susans Majano (UD)
Mercoledì, 8 giugno 2011

L'evoluzione della norme riguardanti gli apparecchi di sollevamento

Le origini



Per. Ind. Andrea Caminiti A.S.S.4
"Medio Friuli"

D.P.R. 27 aprile 1955, n.547

“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”



D.M. 12 settembre 1959

“Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”

D.P.R. 27 aprile 1955, n.547

L' Art.194 stabiliva l'obbligatorietà di verifica, per le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi ... omissis... una volta l'anno, al fine di **accertare lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.**

D.M. 12 settembre 1959

L' Art.5 affidava **all'ENPI le verifiche periodiche delle gru e degli apparecchi di sollevamento** di portata superiore a 200 chilogrammi, ... omissis...

L'Art.11 affidava ai **datori di lavoro le verifiche trimestrali di funi e catene** degli impianti ed apparecchi di sollevamento.

Anni '90



Per. Ind. Andrea Caminiti A.S.S.4
"Medio Friuli"

D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626

“Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”

+

Successive modificazioni e integrazioni

D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626

L' Art.36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) stabiliva:

Comma 1. Le **attrezzature di lavoro** messe a disposizione dei lavoratori **devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari** in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.

Comma 2. **Nulla è innovato nel regime giuridico che regola le operazioni di verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime è obbligatoriamente previsto.** In ogni caso le modalità e le procedure tecniche delle relative verifiche seguono il **regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.**

... omissis ...

Tempi moderni



Per. Ind. Andrea Caminiti A.S.S.4
"Medio Friuli"

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81

“Testo unico per la sicurezza”

+

D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106

“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81

+

D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106

TITOLO III : USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO ...


L' Art.71

Obblighi del datore di lavoro

**dal punto di vista di “verifiche-controlli-manutenzione”
stabilisce molteplici tipi di azioni da intraprendere!!!**

In particolar modo nei commi:

!!! 4 - 8 - 11 !!!



Per. Ind. Andrea Caminiti A.S.S.4
"Medio Friuli"

Comma 4

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

2) oggetto di **idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70** e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e **l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.**

Comma 8

Fermo restando quanto disposto al comma 4, **il datore di lavoro**, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

- a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un **controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio)** e ad un **controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto**, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

Comma 8 segue...

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1) ad **interventi di controllo periodici**, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2) ad **interventi di controllo straordinari** al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

Comma 8 segue...

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1) ad **interventi di controllo periodici**, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2) ad **interventi di controllo straordinari** al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

Comma 8 segue...

c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere **effettuati da persona competente.**

Comma 11

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO.

La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13.

Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.

Comma 11 segue...

Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.




Per. Ind. Andrea Caminiti A.S.S.4
"Medio Friuli"

Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali

Per. Ind. Andrea Caminiti A.S.S.4
"Medio Friuli"

Notizie dell'ultima ora...



Per. Ind. Andrea Caminiti A.S.S.4
"Medio Friuli"



Decreto 11 aprile 2011

“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All.VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”

Decreto 11 aprile 2011

+

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81

Quali sono le competenze delle ASL??



**TITOLARITA' DELLA FUNZIONE
PUBBLICA DI CONTROLLO**

- Le ASL, **sono titolari della funzione pubblica di controllo** per l'esecuzione delle verifiche successive alla prima delle attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro puo' avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, che sono stabilite nel decreto di regolamentazione. **(Art.71 co.11 terzo periodo DLgs 81/2008)**
- Le ASL ed i soggetti pubblici o privati abilitati, **diventano titolari della funzione pubblica di controllo** per l'esecuzione delle prime verifiche delle attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica se l'ISPESL non vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta. **(Art.71 co.11 secondo periodo DLgs 81/2008)**
- Le ASL **sovrintendono direttamente l'attività di supporto svolta dai soggetti pubblici o privati abilitati**. Questi acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio **(Art.71 co.12 DLgs 81/2008)**

- Le ASL **possono** avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11 **in presenza di particolari condizioni.** (Art.1 Decreto 11 aprile 2011)
- Le ASL sono titolari della **funzione pubblica di controllo** per l'esecuzione della verifiche periodiche successive alla prima, ai sensi dell'articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, **e le devono effettuare nel termine di trenta giorni dalla richiesta.** (Art.2 co.1 Decreto 11 aprile 2011)
- Le ASL soggetto titolare della funzione si avvalgono, laddove non siano in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui al comma 1, di soggetto abilitato, pubblico o privato. (Art.2 co.2 Decreto 11 aprile 2011)

- Le ASL, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL), nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nel così detto "elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati". **(Art.2 co.3 Decreto 11 aprile 2011)**
- Presso le ASL e' inoltre istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi dell'articolo 1. Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco di cui al periodo precedente può essere istituito, anziché presso le singole ASL, su base regionale. **(Art.2 co.4 Decreto 11 aprile 2011)**

- Le ASL ricevono le domande di iscrizione dai “Soggetti Abilitati” e li iscrivono nel registro. Le ASL, in qualità di soggetto titolare della funzione, hanno inoltre facoltà di segnalare alla Commissione di cui all'allegato III, che è parte integrante del presente decreto, per i successivi ed eventuali adempimenti, la sussistenza di motivi di possibile esclusione. Con l'iscrizione all'elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui al comma I. **(Art.2 co.5 Decreto 11 aprile 2011)**
- Le ASL, in qualità di soggetto titolare della funzione, sono tenute a mettere a disposizione dei datori di lavoro “l'elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati” per l'individuazione del soggetto di cui avvalersi **(Art.2 co.6 Decreto 11 aprile 2011)**

Attività territoriale

verifiche di insiemi, attrezzature ed apparecchi a pressione (R.D. 824/27; D.M. 21-5-74; D.L.vo 93/2000; D.M. 329/2004)

verifiche di impianti GPL (D.M. 29/02/1988: "Norme di sicurezza")

verifiche di impianti ed apparecchi contenenti acqua surriscaldata (D.Lgs. 9/04/2008 n°81, D.M. 21/05/1975: "Titolo I - Specifiche tecniche e applicative Raccolta H")

verifiche di impianti di Riscaldamento (D.M. 1-12-75: "Titolo II - Specifiche tecniche applicative Raccolta R).

verifiche di apparecchi di sollevamento (D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e integrazione D.Lgs. 3/08/2009 n° 106)

verifiche di ascensori e montacarichi (D.P.R. 162/99)

verifiche di impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01, D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e integrazione D.Lgs. 3/08/2009 n° 106)

verifiche di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01, D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e integrazione D.Lgs. 3/08/2009 n° 106)

verifiche di impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione (D.P.R. 462/01, D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e integrazione D.Lgs. 3/08/2009 n° 106)

rilascio del libretto personale di tirocinio per il conseguimento del certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore (D.M. 01.03.1974 e D.M. 07.02.1979);

ricezione e gestione delle dichiarazioni di conformità per gli impianti elettrici di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione (artt. 2 e 5 del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462);



**Sul territorio dell'ASS4
Operano già da oggi
15 tecnici nei seguenti settori
di verifica e controllo:**

**Apparecchi a pressione
Apparecchi di sollevamento
Impianti elettrici**

Riferimenti utili

A.S.S. n.4

Servizio impiantistico

Via Manzoni n. 3 – Udine

Tel. 0432 272632

Fax 0432 272645

E-mail : impiantistico@mediofriuli.it

SITO WEB DEDICATO:



NEWS

<http://impiantistico.altervista.org/>